



### Sommario

#### I Atti legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali <sup>(1)</sup>** ..... 3
- ★ **Regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione** ..... 5

#### II Atti non legislativi

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/1720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento** ..... 8

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2018/1717 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli altri 27 Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017 a margine del Consiglio, hanno selezionato Parigi (Francia) come nuova sede dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («Autorità»).
- (2) Tenendo conto della relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, dell'8 dicembre 2017, e segnatamente del capitolo sulla liquidazione finanziaria, e dell'impegno del Regno Unito a contribuire al bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2019 e 2020 come se facesse ancora parte dell'Unione, nonché a contribuire a finanziare, per la parte a suo carico, gli impegni ancora da liquidare al 31 dicembre 2020, i costi relativi al trasferimento della sede dell'Autorità, risultanti dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione, saranno sostenuti da tutti i contribuenti dell'Unione attraverso il bilancio generale dell'Unione. Il Regno Unito si è offerto di discutere con le agenzie dell'Unione ubicate a Londra del modo in cui esse potrebbero ridurre i rispettivi costi collegati al recesso.
- (3) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'Autorità dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dal 30 marzo 2019.

<sup>(1)</sup> GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 72.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2018.

- (4) Per garantire il regolare funzionamento dell'Autorità nella nuova sede, è opportuno che sia concluso un accordo sulla sede tra l'Autorità e la Francia e che sia approvato un progetto immobiliare in conformità dell'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione <sup>(1)</sup> prima che l'Autorità si insedi nella nuova sede. La nuova sede dovrebbe essere pronta e adeguata per il trasferimento definitivo entro il 30 marzo 2019. L'accordo sulla sede dovrebbe riflettere la responsabilità che incombe sulle autorità francesi di offrire le condizioni più appropriate per garantire il regolare funzionamento dell'Autorità nel contesto del suo trasferimento.
- (5) Il trasferimento della sede dell'Autorità non rimette in discussione né la tabella dell'organico quale adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio né l'applicazione al personale dell'Autorità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
- (6) Il trasferimento dell'Autorità non dovrebbe avere ripercussioni per quanto attiene all'esecuzione dei mandati distinti delle autorità europee di vigilanza o al mantenimento dello loro specifico status giuridico. Il trasferimento potrebbe consentire, se del caso, la condivisione tra agenzie dell'Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle loro attività principali.
- (7) È opportuno che le istituzioni dell'Unione intrattengano fra loro relazioni basate su una leale cooperazione e che ciascuna di esse agisca nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal TUE e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.
- (8) Affinché l'Autorità possa disporre di un periodo di tempo sufficiente per il trasferimento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza dopo la sua adozione mediante procedura legislativa ordinaria.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

#### **Sede**

L'Autorità ha sede a Parigi (Francia).

L'ubicazione della sede dell'Autorità non influisce sull'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull'organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell'Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell'Autorità. Entro il 30 marzo 2019, e successivamente ogni dodici mesi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al rispetto di tale requisito da parte delle Autorità europee di vigilanza.».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. EDTSTADLER

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

**REGOLAMENTO (UE) 2018/1718 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 14 novembre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli altri 27 Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017 a margine del Consiglio, hanno selezionato Amsterdam (Paesi Bassi) come nuova sede dell'agenzia europea per i medicinali («agenzia»).
- (2) Visto l'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'agenzia dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dal 30 marzo 2019.
- (3) Per garantire il regolare funzionamento dell'agenzia nella nuova sede, è opportuno che sia concluso un accordo sulla sede tra l'agenzia e i Paesi Bassi prima che l'agenzia si insedi nella nuova sede.
- (4) È positivo che le autorità dei Paesi Bassi si stiano adoperando per garantire l'efficacia operativa, la continuità e il funzionamento, senza interruzioni, dell'agenzia durante e dopo il trasferimento. Tuttavia, data la situazione straordinaria, l'agenzia potrebbe dover concentrarsi temporaneamente sui suoi compiti principali e decidere la priorità delle altre attività in base al loro impatto sulla salute pubblica e alla capacità di funzionamento dell'agenzia.
- (5) La Commissione dovrebbe monitorare l'intero processo di trasferimento dell'agenzia nella sua nuova sede ed assistere tale processo nei limiti delle sue competenze.
- (6) Affinché l'agenzia possa disporre di un periodo di tempo sufficiente per il trasferimento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 71.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2018.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CE) n. 726/2004 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 71 bis*

**L'agenzia ha sede ad Amsterdam (Paesi Bassi).**

Le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'agenzia possa trasferirsi nella sede provvisoria entro il 1° gennaio 2019 e nella sede definitiva entro il 16 novembre 2019.

Le autorità competenti dei Paesi Bassi presentano una relazione scritta al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'adeguamento della sede provvisoria e nella costruzione dell'edificio definitivo entro il 17 febbraio 2019, e successivamente ogni tre mesi, fino a quando l'agenzia non si sarà trasferita nella sede definitiva.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. EDTSTADLER

---

**REGOLAMENTO (UE) 2018/1719 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 14 novembre 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l'altro, le risorse destinate alla coesione economica, sociale e territoriale.
- (3) Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 <sup>(4)</sup> ha modificato la programmazione finanziaria per quanto riguarda l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»), aumentando gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica destinata all'IOG di 116,7 milioni di EUR a prezzi correnti e portando l'importo globale degli stanziamenti d'impegno destinati all'IOG per il 2018 a 350 milioni di EUR a prezzi correnti.
- (4) È necessario rivedere al ribasso l'importo degli stanziamenti d'impegno per il 2020 al fine di tenere conto dell'anticipo del 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (5) Quando l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2305, alcuni dati finanziari indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di quest'ultimo regolamento erano errati. Tali dati finanziari dovrebbero essere sostituiti dai dati corretti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (6) Considerata l'urgenza di modificare i programmi di sostegno all'IOG, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (7) Vista l'urgente necessità di modificare i programmi a sostegno dell'IOG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2018.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 57 del 28.2.2018.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 329 982 345 366 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 043 651 133 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato del 2 % all'anno.»;

2) l'articolo 92 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 043 651 133 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 4 043 651 133 EUR provenienti dagli investimenti mirati dell'FSE.»;

3) l'allegato VI è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. EDTSTADLER



## ALLEGATO

## «ALLEGATO VI

## RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020

Profilo annuale rettificato (compresa integrazione per l'IOG)

	2014	2015	2016	2017
EUR, prezzi 2011	34 108 069 924	55 725 174 682	46 044 910 736	48 027 317 164
	2018	2019	2020	Totale
EUR, prezzi 2011	48 341 984 652	48 712 359 314	49 022 528 894	329 982 345 366»

## II

(Atti non legislativi)

## DECISIONI

**DECISIONE (UE) 2018/1720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 23 ottobre 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il 24 aprile 2018 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberanti nel settore della confezione di articoli di abbigliamento nelle regioni di Norte, Centro e Lisboa, in Portogallo. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Portogallo ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 730 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 4 655 883 EUR in relazione alla domanda presentata dal Portogallo.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 4 655 883 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 23 ottobre 2018.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. EDTSTADLER

---









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**